

AGENZIA ENTRATE 29 APRILE 2013 (QUESITO ANCE)

l) Ritenute a garanzia nei lavori pubblici ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2010

Nel settore degli appalti pubblici **le ritenute di garanzia, in misura pari allo 0,5 per cento, che - ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - il committente è tenuto ad operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni rese dall'appaltatore, costituiscono uno strumento per garantire il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori dipendenti.**

**Qualora venga accertato, in capo all'appaltatore, un inadempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, il committente/stazione appaltante provvede a versare direttamente agli enti previdenziali l'importo corrispondente all'entità della violazione, utilizzando l'ammontare delle ritenute a garanzia.**

L'addebito sui singoli S.A.L. delle ritenute in argomento. è volto, pertanto, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell'eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall'appaltatore.

**L'appaltatore emetterà la fattura relativa all'importo complessivo delle ritenute a garanzia soltanto al momento del collaudo, a seguito dell'effettiva corresponsione di tale importo da parte del committente. L'appaltatore, inoltre, è tenuto a fatturare al committente l'importo delle ritenute a garanzia anche qualora, in seguito ad irregolarità contributiva accertata dal DURC tale importo, destinato all'assolvimento diretto degli obblighi contributivi, sia versato all'ente previdenziale.**

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 4.

**Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore**  
*(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)*

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice **devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le**

**parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative**, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, **il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza**. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), **direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile**.

3. **In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.